

La Corte d'appello di Milano ha respinto un reclamo proposto dall'Agenzia del territorio

Dati catastali e ipotecari in libertà

Niente limiti all'uso di informazioni tratte da archivi pubblici

DI GIOVANNA BRUNETTI

Via libera alla utilizzazione dei dati catastali e ipotecari raccolti negli archivi pubblici in nome della libera concorrenza. Lo ha ribadito la Corte di appello di Milano nell'ordinanza depositata l'11 luglio scorso (nrg 2231/2005), con cui la prima sezione (pres. Tognoni, est. Bichi) ha respinto il reclamo proposto dall'Agenzia del territorio contro il provvedimento decisorio della stessa corte milanese che, all'esito di un ricorso d'urgenza promosso da alcune società operanti nel settore delle informazioni economiche e finanziarie, è giunto a disapplicare i commi 367-372 dell'art. 1 della Finanziaria 2005 (legge 311/2004), perché ritenuti anticoncorrenziali e contrastanti con la disciplina comunitaria (il riferimento è alla Direttiva 2003/98/CE).

Con l'effetto di consentire alle società specializzate operanti sulla piazza di Milano (patrocinate dall'avvocato Umberto Fantigrossi) la prosecuzione dell'attività di utilizzazione commerciale alle medesime condizioni vigenti al 31 dicembre 2004.

Sotto accusa, ancora una volta, il divieto di riutilizzazione commerciale di dati catastali e ipotecari acquisiti da archivi e pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio, attività che la Finanziaria ha condizionato alla stipula di specifiche convenzioni disciplinanti costi, modalità e termini di raccolta, conservazione ed elaborazione, e la cui violazione è sottoposta a un preciso regime sanzionatorio.

Per tale via, la legge ha quindi riservato unilateralmente all'Agenzia pubblica (in tutto paragonabile a un'impresa) l'identificazione dei soggetti abilitati a rimanere nel mercato dei servizi informativi, introducendo pesanti barriere alla fornitura (essenzialmente realizzata in favore di banche e studi professionali) di rapporti informativi circa la consistenza patrimoniale di persone fisiche e giuridiche.

Trattasi di limitazione che, come contestato in giudizio, stride con il sistema della pubblicità immobiliare (in cui i registri immobiliari hanno carattere pubblico), oltreché con le specifiche indicazioni della Direttiva della

CE in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, integrando abuso di posizione dominante.

Una cosa è infatti l'attività di recepimento e conservazione dei dati dell'operazione soggetta a registrazione

o annotazione, certamente oggetto di riserva pubblicistica e di delega gestionale dello stato a favore dell'Agenzia del territorio. Altro è poi la riutilizzazione dei dati, legittimamente acquisiti da altri operatori, interessati alla conoscenza e all'elaborazione di tali risultanze.

Già in prima battuta il consigliere designato Marescotti (estensore dell'ordinanza poi re-

clamata) aveva ritenuto fondato il timore paventato dalle società di settore di vedere ridotta in modo imminente e irreparabile la propria quota di mercato, con conseguente esubero di personale, aumento dei costi di gestione e riduzione dell'attività.

Di qui l'ordine impartito all'Agenzia di «astenersi da qualunque iniziativa, dichiarazione o comportamento che, anche regolamentando in modo nuovo le attività di riutilizzazione commerciale di cui si controverte, possa risultare incompatibile con la prosecuzione dell'attività delle società ricorrenti».

Ordine cui, evidentemente, l'Agenzia non ha inteso conformarsi e contro cui ha proposto reclamo, sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie delle regole nazionali dettate a tutela della concorrenza per difetto della natura di «impresa» in capo all'Agenzia e, conseguentemente, di un rapporto concorrenziale tra la stessa e le imprese private.

In disaccordo con tale argomento dell'ufficio, sullo specifico punto la Corte ha tuttavia ritenuto che la natura pubblica del

**Nel mirino
dei giudici
i commi 367-
372 della legge
finanziaria
per il 2005**

soggetto non possa costituire schermo per evitare il rispetto dei precetti che impediscono un abuso di posizione dominante rispetto a mercati per i quali deve tendenzialmente vigere un regime di libera concorrenza.

È infatti un dato acquisito, sia a livello comunitario sia con riferimento all'elaborazione antitrust nazionale, che la nozione di «impresa» comprende qualsiasi soggetto che svolga un'attività economica tale da poter anche solo potenzialmente comprimere la concorrenzialità in un determinato mercato, dovendosi prescindere dal suo status giuridico e avere piuttosto riguardo all'oggetto della sua attività quale offerente di beni e servizi.

Definizione cui evidentemente non può sottrarsi l'Agenzia, la quale valendosi della forza derivante dalla posizione monopolistica quale depositaria dei dati di pubblicità legale dei registri immobiliari e di catasto, attraverso lo strumento della convenzione può controllare le possibilità di accesso e permanenza nel mercato, distinto ma collegato, della riutilizzazione delle informazioni. (riproduzione riservata)
